

Segue decreto n. \_\_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**Oggetto:** Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii, in favore dello stabilimento termale denominato "Terme di Stigliano" gestito dalla Società "Terme di Stigliano S.r.l." (P. IVA 00962291001)", con sede legale ed operativa in Canale Monterano (Rm), Località Bagni di Stigliano, 2 – Azienda USL RM F.

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 dell' 11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" ed i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accREDITamento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione

Segue decreto n. \_\_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, "le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private...non confermate dagli accreditamenti definitivi";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art.5, comma1, lett.b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 "Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 - 2012";

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio", art. 1, commi dal 18 al 26, e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: "*Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi*";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: "Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 - 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U0087/2009";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: "Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli AccredITAMENTI delle Strutture Sanitarie (SAASS) - Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;


Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

TENUTO CONTO che con il predetto Decreto Commissariale n.U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accREDITamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli AccredItamenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

VISTO l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)";

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013", art.1, commi 123-125;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii." con il quale si è:

- 
- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accREDITamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
  - preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accREDITamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accREDITamento istituzionale definitivo";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie";

Segue decreto n. \_\_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la Legge 323 del 24 ottobre 2000 –“Riordino del Settore Termale”

VISTO l'accordo per le convenzioni termali relative agli anni 1988 e 1989 siglato dalle parti interessate a Roma il 29/7/1988 ;

VISTO l'accordo per le convenzioni termali relative agli anni 1990 siglato dalle parti interessate a Roma il 20/12/1989;

VISTO l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla definizione di requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del SSN del 23/9/2004;

RICHIAMATI tutti gli Accordi tra il Ministero della Sanità, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardanti il comparto termale intervenuti nel corso degli anni;

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n.U0008/2011:

a) le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

- la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso *“a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.”*;
- la Commissione di verifica, costituita con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL RM F n. 304/2011, ha proceduto al sopralluogo presso la struttura sanitaria termale denominata “Terme di Stigliano” gestito dalla Società “**Terme di Stigliano S.r.l.**” (P. IVA 00962291001)”, con sede legale ed operativa in Canale Monterano (Rm), Località Bagni di Stigliano, 2;
- il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL RM F, ha effettuato presso la struttura sanitaria termale denominata “Terme di Stigliano” gestito dalla Società “**Terme di Stigliano S.r.l.**” (P. IVA 00962291001)”, con sede legale ed operativa in Canale Monterano (Rm),



Segue decreto n. \_\_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- Località Bagni di Stigliano, 2, le verifiche in data 1/7/2011 e 14/7/2011;
- Il Coordinatore della Commissione di Verifica dell'Azienda USL RM F, visti gli esiti delle verifiche del 1/7/2011 e del 14/7/2012 presso il presidio denominato "Terme di Stigliano" gestito dalla Società "Terme di Stigliano S.r.l." (P. IVA 00962291001)", con sede legale ed operativa in Canale Monterano (Rm), Località Bagni di Stigliano, 2, dichiara, con nota prot. 32643 del 19/12/2012, "che il Presidio sanitario Terme di Stigliano gestito dalla Società Terme di Stigliano S.r.l. è conforme ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi ed agli ulteriori requisiti di accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. per l'esercizio in accreditamento delle seguenti attività:
    - **Riabilitazione della funzione respiratoria in stabilimenti termali, terapie inalatorie, cura sordità rinogena, stufe, grotte, fanghi, docce terapeutiche, docce annetta mento, bagno terapeutici**";

PRESO ATTO dell'attestazione di conformità del Commissario Straordinario della ASL RM F, n. 81129 del 19/12/2012, con cui si "attesta la conformità del Presidio denominato "Terme di Stigliano", con sede operativa Località Bagni di Stigliano, 2- 00062 – Canale Monterano gestito dalla Società "Terme di Stigliano S.r.l." (P. IVA 00962291001)", con sede Località Bagni di Stigliano, 2- 00062 – Canale Monterano, di cui è Legale Rappresentante il Sig. Gargallo Mario Tommaso nato a Genova il 17/9/1965, e Direttore Sanitario il Dott. Tocci Giuseppe n. ordine medici Roma 43141, specialista in medicina fisica e riabilitazione, ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi di cui al DCA 90/2012 con annessi allegati e s.m.i. per l'esercizio in autorizzazione delle seguenti attività sanitarie:

- **Stabilimento Termale**  
ed agli ulteriori requisiti di accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. per le seguenti attività sanitarie:
  - **Riabilitazione della funzione respiratoria in stabilimenti termali, terapie inalatorie, cura sordità rinogena, stufe, grotte, fanghi, docce terapeutiche, docce annetamento, bagni terapeutici**;

PRESO ATTO che con nota del 24/3/2014, acquisita al protocollo regionale in data 28/4/2014, prot. n. 246562, il Legale Rappresentante della Società "Terme di Stigliano S.r.l." (P. IVA 00962291001)", comunica che "a far data dal giorno 27/3/2014 assumerà l'incarico di Direttore Sanitario il Dott. Di Tillo Giacinto, nato a Campobasso (CB) il 5/6/1973";

CONSIDERATO che la struttura suddetta risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 9043 del 20/11/1996 recante "Conferma del livello tariffario dello Stabilimento Terme di Stigliano di Canale Monterano. Azienda USL RM F" con cui si confermano per lo Stabilimento Terme di Stigliano i seguenti livelli tariffari:

FANGOBALNEOTERAPIA	Livello IV
CURE INALATORIE	Livello IV
STUFE O GROTTI	Livello III;
- Autorizzazione del Sindaco del Comune di Canale Monterano, prot. 454 del 16/4/2007 con cui "Autorizza il Sig. Mario Tommaso Gargallo Amministratore Delegato Soc. Terme di Stigliano, nato a Genova il 17/9/1965 residente a Siracusa in via Mirabella 34 (...) all'apertura annuale dello Stabilimento Termale sito in Casale Monterano via bagni di Stigliano gestito dalla Soc. Terme di Stigliano S.r.l. ";

Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

RITENUTO, quindi, di dover provvedere al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale denominato "Terme di Stigliano" gestito dalla Società "Terme di Stigliano S.r.l." (P. IVA 00962291001)", con sede legale ed operativa in Canale Monterano (Rm), Località Bagni di Stigliano, 2, relativamente alle seguenti attività sanitarie:

- *Stabilimento Termale*

del riconoscimento dell'accREDITAMENTO istituzionale dello stabilimento termale gestito dalla Società "Terme di Stigliano S.r.l." (P. IVA 00962291001)", relativamente all'attività di:

- *Riabilitazione della funzione respiratoria in stabilimenti termali, terapie inalatorie, cura sordità rinogena, stufe, grotte, fanghi, docce terapeutiche, docce annessamento, bagni terapeutici;*

VISTA la L.R. n.30/1980 e s.m.i., concernente "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";

PRESO ATTO del pagamento, della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 920,64;

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

1) confermare l'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale denominato "Terme di Stigliano" gestito dalla Società "Terme di Stigliano S.r.l." (P. IVA 00962291001)", con sede legale ed operativa in Canale Monterano (Rm), Località Bagni di Stigliano, 2, relativamente alle seguenti attività sanitarie:

- *Stabilimento Termale*

2) rilasciare l'accREDITAMENTO istituzionale allo stabilimento termale denominato "Terme di Stigliano" gestito dalla Società "Terme di Stigliano S.r.l." (P. IVA 00962291001)", con sede legale ed operativa in Canale Monterano (Rm), Località Bagni di Stigliano, 2, in persona del Legale Rappresentante Sig. Gargallo Mario Tommaso nato a Genova il 17/9/1965, per l'attività di:

- *Riabilitazione della funzione respiratoria in stabilimenti termali, terapie inalatorie, cura sordità rinogena, stufe, grotte, fanghi, docce terapeutiche, docce annessamento, bagni terapeutici;*

3) confermare che lo stabilimento termale sarà aperto dal 1 Aprile al 15 Dicembre di ogni anno solare.

La Direzione Sanitaria risulta affidata al Dott. Di Tillo Giacinto, nato a Campobasso (CB) il 5/6/1973, iscritto all'ordine dei medici della Provincia di Campobasso al n. 2568.

Di notificare il presente provvedimento, tramite P.E.C. al legale rappresentante della struttura ed all'Azienda USL di competenza.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accREDITAMENTO secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., e relativamente all'accREDITAMENTO e' tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della Legge regionale n. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità").

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.



Nicola Zingaretti